

**Allegato "A" all'atto n. 17.303 di raccolta**

STATUTO DELLA FONDAZIONE

**"Fondazione Olga e Lidia Barruscotto vedova Carlo Deambrosis Onlus"**

**Art. 1 Costituzione-sede**

E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Olga e Lidia Barruscotto vedova Carlo Deambrosis Onlus"**, denominabile in lingua inglese "Olly Foundation Onlus". La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Olly Onlus".

**La Fondazione ha sede** in Biella, Via Addis Abeba n. 14 e può istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero, allo scopo di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità statutarie *infra* indicate, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e le è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ed in particolare previste dallo statuto e dalla vigente normativa in materia di ONLUS. La Fondazione è tenuta all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

**Art. 2 Scopi**

La Fondazione persegue **esclusive** finalità di solidarietà sociale ai fini della salvaguardia e della tutela della salute umana.

La Fondazione in via principale supporta i bambini affetti da leucemia e/o da altre malattie oppure da disagi fisici, psichici e sociali e/o disturbi generalizzati dello sviluppo e dell'apprendimento, con lo scopo di migliorare le possibilità di guarigione dei pazienti, attraverso le coterapie di riferimento e quindi attraverso lo svolgimento di attività socio sanitarie.

La Fondazione persegue, inoltre, in via secondaria, attività volte alla ricerca scientifica e alla formazione, anche ai sensi e per gli effetti della legge 107 del 13 luglio 2015 e della direttiva Del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca n.170 del 21 marzo 2016, ad esclusivo beneficio

e favore dei soggetti svantaggiati previsti dalla Legge in materia di ONLUS (Circolare n.168 del 26 giugno 1998 del Ministero delle Finanze), favorendo possibili sinergie sia con istituzioni scientifiche e sanitarie, sia con altre fondazioni italiane ed estere e si impegna nella pubblicazione dei risultati scientifici della ricerca al fine di ottenere una regolamentazione delle attività svolte a favore dei soggetti svantaggiati.

### **Art. 3 Attività**

La Fondazione potrà attuare il proprio scopo, attraverso, il compimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- a) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate direttamente connesse, opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, titoli ed azioni, fondi di investimento, e qualsiasi tipo di strumento finanziario;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima anche destinando parte dei propri fondi o tramite donazioni a favore di singoli progetti delle stesse; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti e monitorare l'attuazione dei progetti sostenuti;
- d) avvalersi della collaborazione di altre Associazioni di volontariato anche tramite prestazioni dirette di servizi da parte di volontari loro membri.
- e) creare comunità educative e implementare reti familiari a supporto diurno e/o residenziale nonché assumere, direttamente o indirettamente, la gestione di altre realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e riabilitative;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, anche ai sensi e per gli effetti della legge 107 del 13 luglio 2015 e della direttiva Del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca n.170 del 21 marzo 2016 ( in quest'ultimo caso nei seguenti Ambiti: - Trasversali - Didattica e metodologie e Gli apprendimenti; - Specifici - Orientamento e Dispersione Scolastica, Bisogni Individuali e sociali dello studente, Problemi di valutazione individuale e di sistema, Inclusione scolastica e sociale, Gestione della classe e delle problematiche relazionali, Cittadinanza attiva e legalità) manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla

pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) stipulare convenzioni per l'affitto a terzi di parte di attività;

h) istituire premi, borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento alle attività agro-turistiche e al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali, confermata l'esclusione di ogni finalità lucrativa, speculativa, politica, sindacale e similari.";

#### **Art. 4 Durata**

La Fondazione ha durata illimitata

#### **Art. 5 Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione indicato nell'atto costitutivo e sarà quindi incrementato da tutti i beni mobili ed immobili che le perverranno per donazioni e disposizioni testamentarie da chiunque disposte; da erogazioni ed oblazioni da parte di privati o di enti pubblici e privati; dagli eventuali utili derivanti da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione stessa; dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il patrimonio della Fondazione, con gli eventuali utili od avanzi di gestione, è destinato integralmente agli scopi istituzionali e non può essere in qualsiasi modo distolto dalla sua destinazione, sia durante la vita dell'ente, sia all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 6 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predisporrà e sottoporrà all'approvazione dei suoi componenti il rendiconto relativo alla gestione dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

#### **Art. 7 Membri**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;

- Partecipanti Interni e Partecipanti Esterni.

E' Fondatore la Sig.ra Olga Barruscotto sorella della fu Lidia Barruscotto vedova di Carlo Deambrosis.

Possono divenire "Partecipanti Interni" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire

su base annuale ad accrescere il patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Esterni" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima o alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento le possibili suddivisioni e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante (interno ed esterno) dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Interni e i Partecipanti Esterni sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione.. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento della Fondazione (se adottato dal Consiglio di Amministrazione).

I medesimi esprimono pareri non vincolanti sulle attività del Consiglio di Amministrazione e sono dotati della facoltà di proporre allo stesso interpellazioni e domande ovvero presentare e sottoporre al medesimo iniziative, a tutte queste attività il consiglio di amministrazione dovrà dare risposta entro sessanta giorni al domicilio da questi ultimi eletto.

#### **Art. 8 Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Interni ovvero Esterni anche le persone fisiche o giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Art. 9 Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;;
- il Comitato scientifico;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **Art. 10 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3(tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, nominati dal Fondatore, previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica

5 (cinque) anni, e sono rieleggibili, che scadono nella data del Consiglio di Amministrazione chiamato all'approvazione del rendiconto ex art. 6 che precede relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Al rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito di scadenza della durata del mandato, così come pure alla sostituzione dei componenti che a qualsiasi titolo dovessero cessare dall'incarico prima della scadenza, provvede, per tutto il periodo in cui è in vita, il Fondatore, mentre, per il periodo successivo alla morte del Fondatore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato con l'atto costitutivo ed alla sua morte colui che quest'ultimo avrà designato con atto avente le caratteristiche del testamento.

In difetto di ciò, e pertanto nei casi di assenza, rinuncia, morte o comprovato impedimento di tutti i soggetti cui spetterebbe la nomina ( Fondatore, Presidente del Consiglio di amministrazione o suo successore) entro il 31 maggio successivo, il Presidente del Collegio dei Revisori provvederà alla sostituzione degli stessi e, qualora anche questi non vi provveda nel termine indicato, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sarà demandata al Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione. Analogamente si procederà nel caso in cui vengano meno tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. In questi ultimi casi in cui Il Consiglio di Amministrazione non venga nominato in via diretta dal Fondatore o da soggetti da quest'ultimo designati e quindi in via indiretta , la carica di Presidente è decisa a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione.

E' causa di decadenza dall'incarico la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) alla nomina del Vice Presidente;
- b) alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) alla nomina di un Segretario Generale;
- d) all'approvazione delle eventuali modifiche statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) all' approvazione del rendiconto annuale e del bilancio preventivo entro il termine previsto all'art. 6 che precede.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente gli obiettivi ed i programmi della Fondazione nell'ambito degli scopi di cui agli art. 2 e 3 che precedono;
- stabilire eventuali compensi per collaboratori fissi e/o temporanei;
- approvare, ove opportuno, un regolamento della

Fondazione;

- delegare specifici compiti ai propri componenti;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare i Partecipanti Interni ed Esterni;
- istituire eventuali comitati / commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o in qualunque altra località ritenuta idonea dalla presidenza almeno una volta ogni tre mesi e comunque entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo ai sensi dell'art. 6 che precede.

Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata, dietro iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, da comunicarsi a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e - mail con conferma di recapito, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere inviato almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione: In caso di comprovata necessità ed urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto sino a 2 giorni.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, o, in caso di assenza e/o impedimento anche di quest'ultimo, del componente più anziano d'età,

Art. 11 **Presidente** del Consiglio di Amministrazione .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, successivamente secondo quanto previsto nel precedente articolo 10, in difetto e nelle ipotesi residuali sarà nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 12 **Vice Presidente** del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo, presiede il

Consiglio di Amministrazione in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Egli svolge, inoltre, gli specifici incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

**Art. 13 Segretario Generale.**

Il Segretario Generale provvede ad un'ordinata gestione amministrativa dell'ente.

Egli partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed ha diritto di voto in ordine alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione cessati per qualsiasi causa dall'incarico.

Egli partecipa, inoltre, alle riunioni del Comitato scientifico.

**Art. 14 Tesoriere.**

Il Tesoriere è uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio in materia.

**Art. 15 Comitato scientifico.**

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica due esercizi e possono essere confermati.

Il Comitato scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da persona dal medesimo delegata,. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal componente da questi delegato a presiedere la riunione. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario Generale.

**Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica per un triennio di cui uno con funzione di Presidente scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle

riunioni del Consiglio d'Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. Gli stessi procedono alla convocazione ed alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi di cui al precedente articolo 10).

**Art. 17 Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, acquisito il parere favorevole del Fondatore (se in vita), con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 18 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.<sup>19</sup>

**Art. 19 Compensi**

Sia i membri del consiglio di amministrazione sia quelli del Collegio dei revisori dei conti e qualunque altra carica presteranno la loro opera gratuitamente.

**Art. 20 Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

In originale firmato:

**ZEDDA Piercarlo**

**Carlo SCOLA Notaio**